



Automobile Club d'Italia

TASSA AUTOMOBILISTICA REISCRIZIONE AI SENSI ART.18 LEGGE 289/2002

Sono da effettuare tre distinti bollettini intestati alla Regione Piemonte sul c/c 4101 indicando come causale del versamento la targa del veicolo e la seguente dicitura” reiscrizione ai sensi Art.18 Legge 289/2002 pagando le tre annualità precedenti alla reiscrizione.

Esempio: reiscrizione richiesta al P.R.A dal 1.1.2023, tassa automobilistica dovuta per gli anni 2020-2021-2022

Se il veicolo risulta trentennale nell' anno tributario di riferimento, le tariffe sono le seguenti:

Motocicli € 20,00 per ciascun anno (2020-2021-2022)

Autovetture € 30,00 per ciascun anno (2020-2021-2022)

Se il veicolo risulta ventennale in possesso di certificato di interesse storico/collezionistico (iscritto ad uno dei registri storici di cui all' Art.60 del Codice della Strada) nell' anno di riferimento della tassa auto, le tariffe dovute sono reperibili on line e pubblicate sul sito della [Regione Piemonte](#) e sono da versare in misura ridotta.

La Legge Finanziaria regionale per il 2015 (L.R. n. 9/2015) ha disposto la soppressione dell' esenzione prevista fino alla fine dell' anno 2015 per i veicoli cosiddetti “storici”, che hanno cioè compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione ma non ancora 30 anni dall' anno di costruzione, benchè iscritti ai registri storici.

La norma entra in vigore dal 1 dal 1 Gennaio 2016. Da quella data pertanto, per i veicoli di età compresa tra i 20 e 29 anni la tassa automobilistica si versa in misura ridotta del 10%.

Dal 1 Gennaio 2019 la tassa è ridotta del 50% a condizione che la storicità sia già riportata sulla carta di circolazione mantengono invece la riduzione del 10% i veicoli non certificati o la cui certificazione non risulti dalla carta di circolazione